



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|----------------------------------|--|
| Estremi del Provvedimento | Sentenza n. 116 del 28/04/2021 – 03/06/2021 Udienza pubblica del 27/04/2021 |
| Massima: | <p>Titolo Ambiente – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Piani di abbattimento autorizzati per il controllo della fauna selvatica – Individuazione, tra i soggetti abilitati all'attività di realizzazione dei piani di abbattimento, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di loro delegati – Possesso di un'autorizzazione alla caccia e partecipazione a corsi di formazione specifici concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Omessa previsione – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – Illegittimità costituzionale in parte qua.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell'art. 3, primo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento), che sostituisce l'art. 6, comma 1, lettera f), della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui non prevede che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) . Il controllo della fauna selvatica nociva è demandato alle Regioni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, e deve essere espletato mediante il ricorso a metodi ecologici e, solo allorché l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA) abbia verificato l'inefficacia di tali metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. I suddetti piani possono essere attuati anche tramite meri cacciatori, privi di ulteriori requisiti di qualificazione: infatti la Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 21 del 2021, non tassativa l'elencazione dei soggetti abilitati al contenimento della fauna nociva previsto dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, a condizione che questi frequentino corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla</p> |



| | |
|---------------------|---|
| | <p>Regione sulla base di programmi concordati con l'ISPRA, gli unici ritenuti idonei a legittimare agli abbattimenti i meri cacciatori privi di ulteriori requisiti di qualificazione e ciò al fine di garantire il livello di tutela ambientale minimo e uniforme imposto dallo Stato.</p> <p>Occorre ricordare, infatti, come la Corte abbia più volte affermato che le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà «“di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrono con quella dell'ambiente” (Cfr. sentenza n. 199 del 2014; sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007)» (sentenza n. 66 del 2018) ed in questo senso la regione Sardegna ha certo migliorato il livello di tutela ambientale, imponendo anche ai titolari dei fondi la frequenza ai corsi regionali, ma ha omesso di prevedere come i programmi degli stessi debbano essere preventivamente concordati con l'ISPRA.</p> |
| <p>NOTE:</p> | <p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; Art. 3, primo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.</p> |

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

